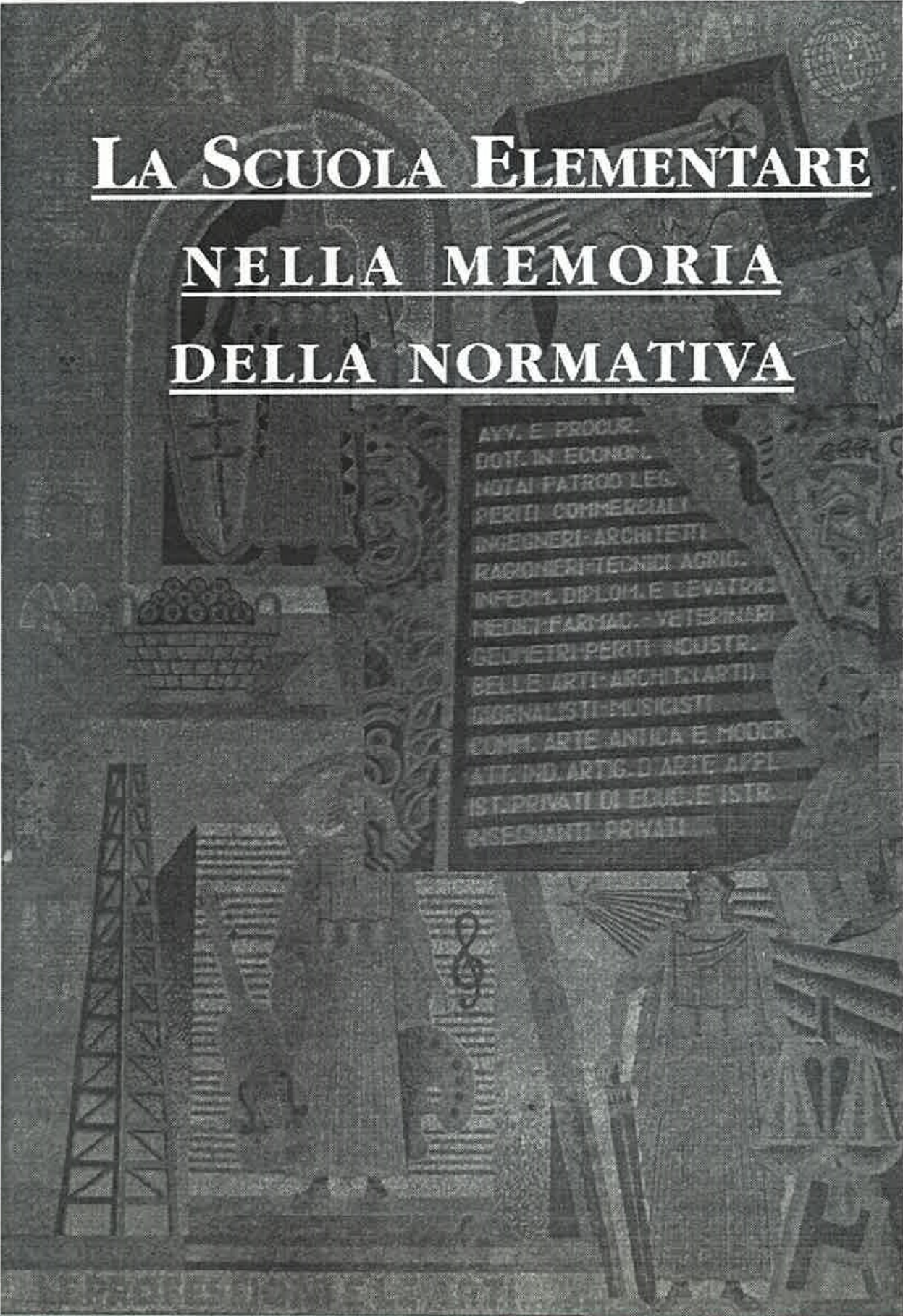




LA SCUOLA ELEMENTARE NELLA MEMORIA DELLA NORMATIVA

AVV. E PROCUR.
DOTT. IN ECONOM.
NOTAI PATROC. LEG.
PERITI COMMERCIALI
INGEGNERI-ARCHITETTI
RAGIONIERI-TECNICI AGRIC.
INFERR. DIPLOM. E LEVATORI
MEDICI-FARMAC.-VETERINARI
GEOMETRI-PERITI INDUST.
BELLE ARTI-ARCHITETTI
GIORNALISTI-MUSICISTI
COMM. ARTE ANTICA E MODERNA
ATTEND. ARTIG. D'ARTE APPL.
IST. PRIVATI DI EDUC. E ISTR.
BASEGANI PRIVATI

Agli iscritti

*della Federazione Nazionale Autonoma Scuola - F.E.N.A.S.
del Sindacato Nazionale Autonomo Operatori Scuola - S.N.A.O.S.
del Sindacato Sociale Scuola - S.S.S.*

*Sindacati costituenti
la Federazione Italiana Scuola - F.I.S.*

*Fortunato Depero: "Le professioni e le arti"
Grande mosaico in pietre policrome realizzato sulla parete esterna del
Museo delle Scienze Roma, Eur - 1942*

Presentazione

Con la recente legge del 10 febbraio 2000, n. 30 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 2000) sul riordino dei cicli scolastici, scompariranno di fatto la scuola elementare e media, ossia i primi otto anni di istruzione e si costituirà così un unico primo ciclo educativo, abbreviato di un anno rispetto all'attuale, di anni sette, denominato scuola di base (art. 3).

Così come preannunciato nel precedente numero del giornale (vedere la premessa all'opuscolo "La scuola media nella memoria delle sue leggi") provvediamo a completare il quadro normativo pubblicando la parte che attiene alla scuola elementare.

L'istruzione primaria è stata tutta riordinata con la legge 5 giugno, n. 148 che ha modificato la precedente legge n. 820 del 1971. L'insegnamento alla lingua straniera è stato introdotto con la legge 9 aprile 1993, n. 114. La suddivisione dell'istruzione primaria in cicli fu stabilita dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1254.

I primi programmi di insegnamento che davano indicazioni di massima ed individuavano la materia oggetto di studio (Regolamento del 15 settembre 1860, n. 4336 modificato dal R.D. 15 settembre 1867, n. 1942) furono affinati e perfezionati con il R.D. 25 settembre 1888 n. 5724. Con due successive leggi (R.D. 29 novembre 1894, n. 525 e R.D. 29 gennaio 1905, n. 43) i programmi furono profondamente innovati ed accanto alla parte nozionistica fu per la prima volta data dignità al lavoro manuale; concetto questo ripreso più tardi dal Ministro Bottai nella nuova legge sulla riforma della Scuola media (n. 899/1940). Fu la riforma del Ministro Gentile del 1923 a rivoluzionare l'istituzione scolastica ponendo al centro del processo educativo l'alunno come soggetto, e gli aggiustamenti di ordine politico voluti dal Fascismo ai programmi, si concretizzarono anche nel libro di testo unico di Stato introdotto con la legge 7 gennaio 1929, n. 5.

Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale vennero stabiliti con due provvedimenti legislativi D.Lg.Lgt. 24 maggio 1945, n. 459 e D.L. C.P.S. 8 novembre 1946, n. 383) i nuovi programmi che rimasero in vigore fino al 1955. Infatti con il D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503 (G.U. n. 146 del 27 giugno 1955) furono stabiliti i nuovi programmi rimasti in vigore per trent'anni ed attuati il 1° ottobre dello stesso anno per la classe prima e l'anno successivo (1956) per le rimanenti classi. Successivamente con il D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 (S.O. n. 24 alla G.U. n. 76 del 29 marzo 1985) furono emanati i nuovi programmi che sono quelli attualmente in vigore. Per la loro applicazione il Ministero ha fornito istruzioni con le circolari n. 328 e 487 rispettivamente del 27 maggio e 6 agosto 1997.

L'auspicio è che questo nostro lavoro possa costituire anche una fonte storica per conoscere dati e notizie conosciuti solo da pochi studiosi, in modo da "ripercorrere" il vissuto nella sua interezza, per meglio capire il presente e costruire il futuro.

Roma, 30 novembre 2000

*Prof. Agostino Scaramuzzino
Segretario Generale F.I.S.*

Legge 5 giugno 1990, n. 148

(Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1990)

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

Art. 2. (1)

Continuità educativa

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 2 dell'art. 1, in particolare in ordine a:

- 1) la comunicazione di dati sull'alunno;
- 2) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
- 3) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
- 4) la formazione delle classi iniziali;
- 5) il sistema di valutazione degli alunni;
- 6) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.

Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

Art. 3.

Composizione delle classi

Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgono alunni portatori di handicap.

Art. 4.

Organici del personale docente

L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato.

(1) Per l'applicazione di questo articolo v. il decreto ministeriale 16 novembre 1992, (drammato in circolare ministeriale n. 339 del 16 novembre 1992)

ziato, nonché da quanto previsto dall'art. 8.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organo di ciascun circolo è costituito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'art. 7.

4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di *handicap*; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di *handicap* particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di *handicap* frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 15.

Art. 5.

Programma ed organizzazione didattica

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e degli artt. 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Essa si propone:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l'unitarietà dell'insegnamento;

d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'art. 4 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.

7. Il collegio dei docenti, nel riquadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto (1):

(1) v., per l'applicazione di questo comma, il decreto ministeriale 10 settembre 1991

- a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;
- b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.
- 8) la valutazione *in itinere* dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività didattica.
- 9. il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.

Art. 6.

Interventi in favore degli alunni portatori di handicap

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da *handicap* si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'art. 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.
2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all'art. 4, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.
3. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
4. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di *handicap* è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministero della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Art. 7

Orario delle attività

1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventuale dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificare alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
 - a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
 - b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana (1).
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera (2).

(1) v. circolare ministeriale n. 164 del 26 maggio 1993

(2) v. decreto ministeriale 28 giugno 1991, in particolare l'art. 3

Art. 8

Progetti formativi di tempo lungo

1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnanti curriculari alle seguenti condizioni:

- a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il <<il tempo-mensa>>;
- b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
- c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore di norma, a venti;
- d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti titolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare di insegnamento; ovvero, qualora non si verificano dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.

2. Le attività di tempo pieno di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno perseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:

- a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
- b) che l'orario settimanale, ivi compreso il <<tempo-mensa>>, sia stabilito in quaranta ore;
- c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge (1).

3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'art. 4.

Art. 9

Orario di insegnamento

1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

4. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annua al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.

6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

7. È abrogato l'art. 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820 (2).

8. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.

(1) v. per chiarimenti l'art. 1, comma 6 della legge 27 febbraio 1991, n. 66

(2) Art. 12 (coma 6) "Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo le norme che saranno detate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione".

v. anche per l'applicazione del comma 7 della legge n. 148 del 1990 la circolare ministeriale n. 247 del 21 settembre 1990

Art. 10.

Insegnamento di una lingua straniera

1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (1).
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

Art. 11. (2)

Valutazione degli alunni

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

Art. 12. (3)

Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazioni ed aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano fra gli scopi statuari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi del-

(1) v. decreto ministeriale 28 giugno 1991

(2) v. per l'applicazione l'O.M. n. 236 del 2 agosto 1993

(3) v. per questo articolo l'art. 1, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n. 66

l'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attività di aggiornamento.

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

Art. 13.

Verifica e adeguamento dei programmi didattici

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.

2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 14. (1)

Scuola elementare non statale

1. La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.

2. La scuola elementare autorizzata è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia (2).

Art. 15.

Disposizioni per la gradualità e la fattibilità

1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità di organico di cui all'art. 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano (3) (4).

2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.

3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.

4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore ai venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.

5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'art. 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

(1) v. per l'applicazione l'O.M. n. 215 del 26 giugno 1992

(2) v. le disposizioni che sono state date con l'O.M. n. 215 del 26 giugno 1992

(3) v. sulla nomina in ruolo degli insegnanti elementari per l'anno scolastico 1990-1991 la legge 27 febbraio 1991, n. 66

(4) v. per l'applicazione la circolare ministeriale n. 197 del 21 luglio 1990

6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli art. 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.
7. Soddisfatto le esigenze relative alla copertura dell'organico di cui all'art. 4, i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo (1).
8. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'art. 4 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.
9. Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.
10. L'attuazione degli art. 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È fatto comunque divieto assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
11. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.
12. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti, una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento (2). La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.

Art. 16

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'art. 12, valutato complessivamente, per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 milioni nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SERGIO MASTELLA *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il *Guardasigilli*, VASSALLI

(1) v. per le nomine in ruolo degli insegnanti per l'anno scolastico 1990/1991 la legge 27 febbraio 1991, n. 66

(1) v. le circolari ministeriali n. 141 del 29 maggio 1991, pag. 112, n. 92 del 28 marzo 1992 e n. 76 del 20 marzo 1993

Legge 9 aprile 1993, n. 114

(Gazzetta Ufficiale n. 91 del 30 aprile 1993)

Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (1)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione universitaria degli insegnanti della scuola elementare, il concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta ed orale di accertamento della conoscenza di uno o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alla fascia di età e alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale del concorso.
2. Per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli specifici le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.
3. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le lingue straniere oggetto della prova nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 2 tra prova d'esame e titoli. Il decreto attribuisce specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il decreto predetto.
4. I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
5. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento, individuale nel decreto applicativo dell'art. 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare (2).

Art. 2

1. Ai fini di cui all'art. 1, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.
2. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi e aggregati in pos-

(1) v. la circolare ministeriale n. 204 del 21 giugno 1993

(2) v. il decreto ministeriale 28 giugno 1991

nesso dei requisiti di cui al comma 1, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 1. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.315.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Ministero della pubblica istruzione".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

JERVOLINO RUSSO, Ministro della Pubblica Istruzione

Visto, il *Guardasigilli*, CONSO

INDICE CRONOLOGICO GENERALE DEI DECRETI, DELLE ORDINANZE E DELLE CIRCOLARI MINISTERIALI

Circolare ministeriale n. 1 del 4 gennaio 1988. Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap:

Circolare ministeriale n. 162 del 9 maggio 1989. Accertamento delle competenze dei docenti disponibili all'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare:

Circolare ministeriale n. 401 del 21 novembre 1989. Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Modalità di svolgimento delle prove di verifica della competenza comunicativa in lingua straniera:

Circolare ministeriale n. 170 del 22 giugno 1990. Legge 5 giugno 1990, n. 148. Riforma dell'ordinamento della scuola elementare. Prime indicazioni attuative:

Circolare ministeriale n. 197 del 21 luglio 1990. Art. 15, legge 5 giugno 1990, n. 148. Piani provinciali per l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma:

Circolare ministeriale n. 231 del 7 settembre 1990. Quesiti supplenze 1990-1991:

Circolare ministeriale n. 247 del 21 settembre 1990. Applicazione comma 7 dell'art. 9 della legge n. 148 del 1990:

Circolare ministeriale n. 254 del 28 settembre 1990. Legge 5 giugno 1990, n. 148 art. 15. Piani provinciali. Precisazioni:

Circolare ministeriale n. 265 del 12 ottobre 1990. Conferimento supplenze annuali. Quesiti:

Circolare ministeriale n. 321 del 20 novembre 1990. Chiarimenti applicazione circolare ministeriale n. 247 del 1990:

Circolare ministeriale n. 324 del 29 novembre 1990. Piano di fattibilità dell'art. 15 della legge n. 148/90. Determinazione degli organici 1991-1992:

Circolare ministeriale n. 341 del 12 dicembre 1990. Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Modalità di svolgimento del colloquio per l'ammissione al corso di formazione:

Circolare ministeriale n. 42 del 21 febbraio 1991. Piani provinciali di fattibilità. Risoluzione della Commissione VII della Camera dei Deputati:

Circolare ministeriale n. 55 del 5 marzo 1991. Definitiva determinazione degli organici:

Circolare ministeriale n. 80 del 26 marzo 1991. Organizzazione stages di studio per il personale ispettivo della scuola elementare:

Circolare ministeriale n. 98 del 4 aprile 1991. Insegnamento lingue straniere. Individuazione dei coordinatori di aggiornamento:

Circolare ministeriale 27 maggio 1991. Osservatorio tecnico per l'attuazione della riforma della scuola elementare:

Decreto ministeriale 27 maggio 1991. Borse di studio per corsi di perfezionamento in lingue straniere e in didattica (1):

Circolare ministeriale n. 140 del 29 maggio 1991. Legge 27 febbraio 1991, n. 66. Borse di studio:

Circolare ministeriale n. 141 del 29 maggio 1991. Legge n. 148/90. Applicazione art. 15, comma 12:

Circolare ministeriale n. 154 del 12 giugno 1991. Convegno-seminario sull'insegnamento precoce delle lingue moderne. Montecatini Terme (Pistoia), 22-27 luglio 1991; commi 1 e 2 riprodotti nella nota (2)

Decreto ministeriale 28 giugno 1991. Insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare:

Circolare ministeriale n. 184 del 3 luglio 1991. Interventi in favore degli alunni portatori di handicap – posti di sostegno – organico di fatto 1991-1992:

Decreto ministeriale 10 settembre 1991. Applicazione art. 5, comma 7, della legge 5 giugno 1990, n. 148:

Circolare ministeriale n. 271 del 10 settembre 1991. Trasmissione decreto ministeriale applicativo dell'art. 5, comma 7, della legge n. 148 del 5 giugno 1990:

Circolare ministeriale n. 334 del 31 ottobre 1991. Istruzione elementare: attuazione iniziative di aggiornamento relative al piano previsto per l'anno 1991:

Decreto ministeriale 4 novembre 1991. Organizzazione appositi seminari regionali di studio finalizzati a rafforzare le competenze dei docenti che assumeranno l'impegno di svolgere iniziative di aggiornamento nei confronti degli insegnanti elementari che insegneranno le lingue straniere nella scuola elementare:

Circolare ministeriale n. 339 del 6 novembre 1991. Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Attività di formazione per il 1991:

Circolare ministeriale n. 346 del 9 novembre 1991. Attuazione del piano di aggiornamento della scuola elementare: specifiche iniziative dirette al personale ispettivo e direttivo:

Circolare ministeriale n. 388 del 16 dicembre 1991. Determinazione organico di diritto 1992-1993:

Circolare ministeriale n. 21 del 31 gennaio 1992. Introduzione della lingua straniera nella scuola elementare: iniziative di formazione in servizio:

Decreto ministeriale 31 gennaio 1992. Integrazione al decreto ministeriale 4 novembre 1991:

- (1) Diramato con C.M. n. 140 del 29 maggio 1991
- (2) Diramata con nota prot. n. 2334 del 2 luglio 1992

Circolare ministeriale n. 92 del 28 marzo 1992. Legge n. 148/90. Applicazione art. 15, comma 12;

Circolare ministeriale n. 116 del 21 aprile 1992. Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Prime indicazioni attuative;

Ordinanza ministeriale n. 26 giugno 1992, n. 215 (prot. N. 2274) (1). Disposizioni in materia di scuola elementare non statale;

Circolare ministeriale n. 227 del 17 luglio 1992. Insegnamento delle lingue straniere. Ulteriori iniziative di formazione;

Circolare ministeriale n. 231 del 28 luglio 1992. Art. 8, legge n. 148/90. Applicazione;

Circolare ministeriale n. 232 del 28 luglio 1992. Utilizzazione posti c.p.p. - posti sostegno in deroga;

Circolare ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1992. Insegnamento delle lingue straniere. Iniziative di formazione in servizio;

Circolare ministeriale n. 326 del 9 novembre 1992. Monitoraggio della riforma della scuola elementare, scheda di plesso;

Decreto ministeriale 16 novembre 1992. Applicazione art. 2, legge 5 giugno 1990, n. 148;

Circolare ministeriale n. 339 del 16 novembre 1992. Continuità educativa. Trasmissione del decreto ministeriale applicativo dell'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 148;

Decreto ministeriale 10 dicembre 1992. Corsi di addestramento linguistico e di perfezionamento glotto-didattico e metodologico;

Circolare ministeriale n. 356 del 15 dicembre 1992. Organico di diritto anno scolastico 1993-1994;

Circolare ministeriale n. 367 del 23 dicembre 1992. Criteri per provvedere alle assenze temporanee degli insegnanti elementari di lingua straniera;

Circolare ministeriale n. 379 del 31 dicembre 1992. Insegnamento delle lingue straniere. Ulteriori iniziative di formazione;

Circolare ministeriale n. 19 del 25 gennaio 1993. Rapporto di ricerca "Direttori didattici e riforma";

Decreto interministeriale 14 gennaio 1993. Criteri per l'individuazione del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito;

Circolare ministeriale n. 28 del 3 febbraio 1993. Trasmissione decreto interministeriale ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382;

Circolare ministeriale n. 63 del 8 marzo 1993. Determinazione organico di diritto per la scuola elementare per l'anno scolastico 1993-1994;

Circolare ministeriale n. 76 del 29 marzo 1993. Legge n. 148/90. Applicazione dell'art. 15, comma 12 anno scolastico 1991-1992;

Indice

Premessa	pag. 3
Legge 5 giugno 1990, n. 148	pag. 4
Legge 9 aprile 1993, n. 114.....	pag. 11
Elenco Decreti - Ordinanze - Circolari	pag. 13

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXIV - NUOVA SERIE — N. 9 - 10 Nov. - Dic. 2000

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola
M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano
G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. **Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24**
Amministrazione **00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476**

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via del Fosso Galeria, 13 - Tel. 061905982 - Roma

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori.

Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.